

15 Feb 2024

Milleproroghe: esenzione Irpef in due step e obbligo assicurativo sospeso

Elettra Bandi

Le proteste del mondo agricolo delle ultime settimane hanno indotto il Governo a reintrodurre, seppur in misura limitata, l'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari.

Come noto, la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) non ha prorogato l'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari concessa, negli ultimi sette anni, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L'esenzione, introdotta inizialmente dalla Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), è stata prorogata di anno in anno fino al 2023, ultimo periodo in cui non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La nuova agevolazione, prevista da un emendamento che il governo ha depositato davanti alle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera all'interno del decreto Milleproroghe, è limitata ai periodi fiscali 2024 e 2025 ed è rivolta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

A differenza dell'esenzione Irpef prevista in passato, questa agevolazione funzionerà entro specifiche soglie reddituali di franchigia. In particolare, l'emendamento presentato il 13 febbraio scorso prevede che per gli anni 2024 e 2025 non concorreranno alla formazione del reddito complessivo i redditi dominicali e agrari entro le seguenti soglie: ● esenzione integrale per i redditi fino a 10mila euro; esenzione del 50% per i redditi oltre i 10mila euro e fino a 15mila euro. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la parte dei redditi catastali dei terreni che eccede i 15.000 euro rileverà per intero.

Non è ancora chiaro se il monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti debba avvenire sulla base della somma dei redditi dominicali e agrari dei terreni emergenti dal catasto ovvero se si debba fare riferimento ai due redditi dopo aver operato le rivalutazioni previste dalle norme vigenti (pari all'80% per il reddito dominicale ed al 70% per il reddito agrario).

Come in precedenza, le agevolazioni riguardano anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 705 della Legge 145/2018, sono fiscalmente equiparati ai titolari dell'impresa agricola cui partecipano attivamente.

L'agevolazione è rivolta anche ai soci delle società semplici iscritti nella gestione previdenziale agricola. Al contrario, non ne potranno beneficiare i soci di società agricole costituite con denominazione Snc, Sas e Srl trasparenti anche se hanno optato per la tassazione catastale.

Sul punto ricordiamo che, con riferimento alla previgente agevolazione, era stato precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 8/E del 2017 e n. 9/E del 2022, che l'agevolazione non avrebbe potuto riguardare i soci di società agricole in nome collettivo e in accomandita semplice, anche se abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale secondo la previsione dell'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006.

Il reddito determinato da tali società, infatti, assume la connotazione di reddito d'impresa. In particolare, la circolare 9/E delle Entrate prevede che "dall'applicazione del beneficio sono esclusi i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). In tale ipotesi il reddito attribuito ai soci mantiene la natura di reddito d'impresa, in considerazione dell'espressa qualificazione, come reddito d'impresa in capo alla società, operata dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2007, n. 213.

Possono beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza "redditi fondiari ai soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale". A tal fine ricordiamo che la circolare dell'Agenzia Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009 ha esteso la determinazione su base catastale del reddito agrario per opzione, anche alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative "che ai sensi dell'articolo 2 del citato d.lgs. n. 99 del 2004 rivestono la qualifica di società agricole, ossia che svolgono esclusivamente le attività agricole e connesse di cui al richiamato articolo 2135 c.c. e la cui ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) contiene la locuzione "società agricola".

Rinvio di sei mesi dell'obbligo assicurativo per i trattori che non circolano su strada

Per il mondo agricolo risulta inoltre rilevante anche l'emendamento al decreto Milleproroghe che ha rinviato di sei mesi, fino al 30 giugno 2024, dell'obbligo di assicurare le macchine agricole a ruote o a cingoli. L'obbligo rimane solo se i trattori vengono utilizzati su strade di uso pubblico o aree equiparate.

Sul tema segnaliamo che il D.lgs 22 novembre 2023 n. 184, in vigore dal 28 dicembre scorso, impone l'obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, inclusi quelli in circolazione in aree private inclusi quindi anche ai trattori agricoli utilizzati per le lavorazioni nei fondi rustici.

L'obbligo è stato introdotto al fine di garantire la sicurezza e la tutela assicurativa in qualsiasi contesto di utilizzo dei veicoli a motore.

Sono interessati i veicoli a motore mossi esclusivamente da forza meccanica con una velocità massima progettuale superiore a 25 km orari o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità massima progettuale superiore a 14 km orari. Inoltre, l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile riguarda qualsiasi rimorchio destinato all'uso con i veicoli sopra menzionati, indipendentemente dal fatto che sia collegato o meno a essi.